

**REGOLAMENTO (UE) 2017/310 DELLA COMMISSIONE****del 22 febbraio 2017****recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative alla deprivazione materiale, al benessere e ai problemi abitativi per il 2018****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita al fine di garantire che dati comparabili ed aggiornati, sia trasversali sia longitudinali, sul reddito nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale siano disponibili a livello nazionale e di Unione.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003, sono adottate ogni anno le misure di esecuzione per definire l'elenco delle tematiche e delle variabili target secondarie da includere per quell'anno nella componente trasversale di EU-SILC. Dovrebbero quindi essere adottate misure di esecuzione per precisare le variabili target secondarie e i loro codici identificativi per il modulo 2018 relativo alla deprivazione materiale, al benessere e ai problemi abitativi.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato figura l'elenco delle variabili target secondarie e dei codici identificativi per il modulo 2018 relativo alla deprivazione materiale, al benessere e ai problemi abitativi, che costituiscono parte integrante della componente trasversale di EU-SILC.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

<sup>(1)</sup> GUL 165 del 3.7.2003, pag. 1.

